



Città di
Busto Arsizio

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI DI CUI AL D.L. 193 DEL
22/10/2016 CONVERTITO DALLA L.225
DELL'1/12/2016**

Approvato con Delibera di C.C. n° 3 del 31/01/2017

Art. 1

Istituzione

1.E' istituita la definizione agevolata delle entrate comunali secondo le disposizioni di cui al D.L. 193/2016 art.6 ter , come convertito dalla Legge n.225 del 1' dicembre 2016.

Art. 2

Oggetto

1.Sono oggetto delle definizione agevolata i tributi locali e le entrate patrimoniali per i quali è stata intrapresa la riscossione coattiva attraverso la notifica dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910 emessa direttamente dall'Ente o da soggetti esterni da questo incaricati. Il beneficio di cui alle presenti norme è valido per gli atti notificati fino al 31 dicembre 2016. A tale fine, si considerano le ingiunzioni spedite entro la medesima data, anche se ricevute oltre il 31 dicembre 2016.

2.Sono esclusi dalla definizione agevolata gli importi di cui al comma 10 dell'art. 6 del D.L. 193 come convertito dalla L. 225/2016 e precisamente:

- a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

3. In caso di ingiunzione di pagamento contenente una pluralità di partite di debito, non è ammessa la definizione agevolata della singola partita.

Art. 3

Misura dell'agevolazione e pagamenti

1.Per le ingiunzioni fiscali di cui all'articolo precedente, qualora il contribuente presenti l'istanza di cui al successivo art. 5, non sono dovute le sole sanzioni.

2.Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate a titolo di sanzioni, anche parzialmente, su ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2016 .

3. Restano dovute le somme addebitate a titolo di sorte capitale, interessi, spesa di notifica dell'ingiunzione, spese per procedure esecutive e, laddove previsto nell'atto originariamente notificato, aggio di riscossione sulle somme incassate in conseguenza della definizione agevolata

4. La somma residuale dovuta può essere corrisposta o in unica soluzione, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Ente o del concessionario affidatario, dell'importo dovuto o, a richiesta del contribuente, in rate di pari importo, mensili o bimestrali, di importo minimo pari a € 50,00 e con scadenza non oltre il 30 settembre 2018.

Art. 4

Violazioni del codice della strada

1. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento comporta esclusivamente il non pagamento degli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto c., della legge 24 novembre 1981, n. 689. Resta pertanto dovuto l'importo della sanzione, oltre alle spese di notifica dell'ingiunzione, spese per procedure esecutive e, laddove previsto nell'atto originariamente notificato, aggio di riscossione sulle somme incassate in conseguenza della definizione agevolata.

Art. 5

Istanza

1. Chi intende beneficiare della definizione agevolata di cui al presente regolamento, deve presentare istanza entro il 31 marzo 2017 su modello messo a disposizione dal Comune di Busto Arsizio e scaricabile dal sito web istituzionale o dal soggetto incaricato della riscossione, indicando il provvedimento oggetto di definizione, l'eventuale richiesta di pagamento rateale e precisando l'eventuale modalità di rateizzazione richiesta.

2. L'Ente o il concessionario, entro il 31 maggio 2017 comunicano al contribuente la somma dovuta in unica soluzione o – qualora richiesto – l'importo delle rate, mensili o bimestrali a scelta del contribuente e scadenti l'ultimo giorno del mese.

3. La presentazione dell'istanza sospende anche gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere ma può essere accolta solo se, rispetto ai piani rateali in essere, risultano adempiuti tutti i versamenti con scadenza antecedente al 31 dicembre 2016. Le rate corrisposte entro il 31 dicembre 2016 si intendono, in primis a copertura di capitale ed interessi.

4. Il contribuente che ha provveduto al pagamento integrale di capitale ed interessi ma non di sanzioni, anche parzialmente, a fronte di ingiunzioni notificate entro il 31 dicembre 2016, deve comunque presentare istanza per la definizione agevolata. In mancanza le sanzioni restano dovute e si proseguirà nella riscossione coattiva.

Articolo 6

Momento di perfezionamento.

1.La manifestazione di volontà dell'adesione alla definizione agevolata si perfeziona con il pagamento integrale e tempestivo della prima o unica rata.

Art. 7

Giudizi pendenti

1.L'istanza di cui all'articolo precedente può essere presentata anche nel caso in cui l'ingiunzione fiscale sia impugnata davanti agli organi della giustizia tributaria e civile ed il relativo giudizio non sia definitivo. In questo caso l'istanza di cui al comma precedente deve contenere anche l'impegno alla rinuncia al contenzioso con compensazione delle spese legali.

Articolo 8

Procedure di riscossione in corso.

1.Con la presentazione dell'istanza non possono essere avviate nuove attività esecutive e quelle in corso non possono proseguire.

2.Con la presentazione dell'istanza non possono essere iscritti fermi amministrativi e ipoteche; restano salvi quelli già iscritti.

3. L'istanza è pertanto ammissibile nel caso di iscrizione avvenuta di fermo amministrativo da parte del concessionario della riscossione coattiva, in tal caso lo svincolo del fermo suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto escluse sanzioni ma comprese spese vive e legali della procedura sostenute.

4. L'istanza è ammissibile anche nel caso di procedura in corso e/o di assegnazioni da parte del giudice già intervenute per pignoramenti c/terzi, di pignoramenti mobiliari ed immobiliari da parte dell'ufficio legale interno o del concessionario della riscossione coattiva, in tal caso la rinuncia al pignoramento suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto escluse sanzioni ma comprese spese vive e legali della procedura sostenute. L'ufficio legale interno o il concessionario esterno provvederanno a rideterminare l'importo dovuto.

Art. 9

Termini

1.La presentazione dell'istanza di cui all'art. 5 sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza stessa.

2.In caso di mancato tardivo o insufficiente pagamento dell'unica o di una rata in caso di pagamento rateale, i termini di cui al comma precedente riprendono a decorrere dalla data di scadenza della rata non onorata. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sulla

residua somma dovuta.

Art. 10

Decadenza

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento nel termine prescritto dall'art.3 in unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Ente o del concessionario affidatario o di una rata se si è optato nell'istanza iniziale per tale modalità e senza possibilità di mutamento della scelta fatta, la definizione agevolata decade, ritornano dovute le sanzioni e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero coattivo delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 11

Discarico di somme

1. Il concessionario della riscossione, entro il 31 dicembre 2018, effettua il discarico delle somme oggetto della definizione agevolata, e ne dà rendicontazione al comune.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.